



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 191 DEL 14/09/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA
TICINO, G DI VITTORIO, A. GRANDI, G FAUSER, E. MATTEI PER
REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA TELEFONICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione per esigenze connesse alla sicurezza e alla fluidità del traffico, alla tutela degli utenti della strada e all'esecuzione di lavori interferenti con la sede stradale;

Vista la richiesta presentata dalla ditta (omissis), finalizzata all'adozione dei necessari provvedimenti temporanei di viabilità per consentire l'esecuzione di interventi di manomissione suolo pubblico nei seguenti tratti di:

- Via Ticino, dall'intersezione con la via Ugo Foscolo all'intersezione con Via G.D Vittorio;
- Via GD Vittorio, primo tratto;
- Via A Grandi, dall'intersezione con la via GD Vittorio all'intersezione con la Via G. Fauser;
- Via G. Fauser, dall'intersezione con la via Via A Grandi all'intersezione con Via E Mattei;
- Via E. Mattei, dall'intersezione con la via Via G. Fauser all'intersezione con vic. Carovella;

Preso atto che le lavorazioni sono programmate a decorrere da lunedì 28 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.30 e le ore 18.00, sino al completamento degli interventi previsti per il giorno venerdì 02 ottobre 2026;

Considerato che le lavorazioni saranno eseguite progressivamente nei diversi punti sopra individuati e che, in relazione all'effettiva configurazione del singolo cantiere, potranno comportare l'occupazione di stalli di sosta, il restringimento della carreggiata e interferenze con la normale circolazione veicolare e pedonale;

Rilevato che le caratteristiche geometriche e funzionali delle aree interessate rendono necessario adottare provvedimenti temporanei differenziati, da applicare esclusivamente nei singoli tratti effettivamente interessati dalle lavorazioni e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere:

- il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli e nelle porzioni di sede stradale necessari all'allestimento del cantiere e alla movimentazione dei mezzi d'opera;
- il senso unico alternato nei tratti nei quali il restringimento della carreggiata consenta comunque il mantenimento della circolazione su una corsia in condizioni di sicurezza;
- l'adozione di ogni ulteriore misura di segnalazione e protezione necessaria a garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impegnati nei lavori;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 17/2025, relativo alla nomina dei Responsabili dei Settori/Servizi del Comune di Galliate, dei relativi sostituti e all'attribuzione delle competenze gestionali;

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere da lunedì 28 settembre 2026 e sino al completamento delle lavorazioni previsti per il giorno venerdì 02 ottobre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.30 e le ore 18.00, esclusivamente nei giorni di effettiva esecuzione dei lavori e limitatamente ai singoli tratti, stalli o aree di volta in volta interessati dal cantiere, nei punti sopra indicati sono istituiti i seguenti provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione:

1. È istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, negli stalli e nelle porzioni della sede stradale di volta in volta necessari all'esecuzione delle lavorazioni, all'allestimento e alla delimitazione del cantiere e alla movimentazione dei mezzi d'opera.

Il divieto dovrà riguardare esclusivamente gli spazi effettivamente necessari all'esecuzione delle lavorazioni e dovrà essere reso noto mediante la prescritta segnaletica temporanea, collocata **almeno 48 ore prima** dell'inizio della relativa limitazione, con chiara indicazione della data e della fascia oraria di validità.

2. Nei tratti in cui le lavorazioni determinino un restringimento della carreggiata ma la larghezza residua consenta il mantenimento della circolazione in condizioni di sicurezza, è istituito il **SENSO UNICO ALTERNATO**, regolato mediante almeno due movieri, adeguatamente formati, riconoscibili e muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione, posizionati alle estremità del tratto interessato e in reciproco coordinamento.

Il senso unico alternato dovrà essere attuato esclusivamente per il tempo di effettiva necessità e limitatamente al tratto occupato dal cantiere.

3. Nei tratti interessati dai cantieri attivi e nelle relative zone di approccio è istituito, ove necessario in relazione alla configurazione dei luoghi, il **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H**, adeguatamente presegnalato.

I provvedimenti sopra indicati dovranno essere attuati **progressivamente**, in relazione all'effettivo avanzamento delle lavorazioni, evitando l'attivazione di limitazioni su strade, stalli o aree non ancora interessati dal cantiere.

Qualora la larghezza residua della carreggiata non consenta il mantenimento della circolazione mediante senso unico alternato in condizioni di sicurezza, la ditta dovrà darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ai fini dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

P R E S C R I V E

Alla ditta esecutrice dei lavori, nonché agli ulteriori soggetti eventualmente responsabili dell'intervento, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- organizzare le lavorazioni per cantieri progressivi e di estensione contenuta, limitando l'occupazione della sede stradale allo spazio strettamente necessario alle operazioni in corso;
- evitare, per quanto tecnicamente possibile, l'attivazione contemporanea di cantieri che possano determinare interferenze significative sulla medesima direttrice viaria o sui relativi percorsi alternativi;
- installare, mantenere in perfetta efficienza e rimuovere al termine delle lavorazioni tutta la prescritta segnaletica temporanea, conformemente al Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione, al D.M. 10 luglio 2002 e al Decreto interministeriale 22 gennaio 2019;
- collocare la segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della relativa limitazione, indicando chiaramente il giorno e la fascia oraria di validità;
- delimitare in maniera chiara e inequivocabile gli stalli e le porzioni di sede stradale effettivamente interessati dal divieto;
- documentare l'avvenuta posa della segnaletica di divieto di sosta mediante idonea documentazione fotografica, dalla quale risultino la posizione dei segnali e, per quanto possibile, la data e l'ora della relativa installazione;
- predisporre con congruo anticipo la segnaletica di preavviso relativa ai lavori in corso, al restringimento della carreggiata, al senso unico alternato, al limite temporaneo di velocità e alle eventuali ulteriori prescrizioni necessarie;
- garantire, durante l'attuazione del senso unico alternato, la presenza di almeno due movieri, uno per ciascuna estremità del tratto interessato, in costante coordinamento tra loro;
- impiegare ulteriore personale qualora il cantiere interessi intersezioni, curve, tratti privi di reciproca visibilità o altre situazioni nelle quali la presenza dei soli due movieri non sia sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione;
- effettuare le manovre di ingresso, uscita e movimentazione dei mezzi d'opera sotto il controllo di personale addetto ogniquale volta le stesse interferiscano con la circolazione;
- delimitare adeguatamente l'area di cantiere mediante transenne, barriere, coni, delineatori o altri dispositivi regolamentari, opportunamente ancorati o stabilizzati;
- non utilizzare il nastro bianco e rosso quale unico sistema di delimitazione o interdizione dell'area di cantiere, potendo lo stesso essere impiegato esclusivamente quale elemento integrativo;
- rendere chiaramente visibili le testate e i margini del cantiere mediante i prescritti dispositivi rifrangenti e, qualora il cantiere o le delimitazioni permangano in condizioni di scarsa visibilità, mediante dispositivi luminosi regolamentari;
- garantire in ogni momento la sicurezza e la continuità della circolazione pedonale, predisponendo, qualora il percorso ordinario risulti interessato dalle lavorazioni, un itinerario alternativo continuo, protetto e adeguatamente segnalato;
- evitare che i pedoni siano indirizzati all'interno dell'area di cantiere o direttamente sulla carreggiata in assenza di adeguati sistemi di protezione;
- mantenere i percorsi pedonali sgombri da materiali, attrezzature e ostacoli, garantendone, per quanto tecnicamente possibile, la fruibilità anche alle persone con ridotta capacità motoria;
- garantire in ogni momento il tempestivo transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia;

- garantire, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza delle lavorazioni, l'accesso agli immobili, alle attività, agli accessi pedonali e ai passi carrabili presenti nelle aree interessate;
- informare preventivamente i residenti, i frontisti, gli esercenti e gli aventi titolo qualora le lavorazioni comportino temporanee limitazioni o impedimenti all'accesso alle rispettive proprietà;
- mantenere costantemente pulita la sede stradale, provvedendo all'immediata rimozione di detriti, materiali, elementi lapidei, sabbia o altri residui derivanti dalle lavorazioni;
- adottare ogni cautela necessaria affinché, durante la rimozione, la sistemazione, non permangano buche, dislivelli, gradini, elementi instabili o altre condizioni suscettibili di costituire pericolo per la circolazione veicolare, ciclabile o pedonale;
- impedire il transito sulle superfici interessate dalle lavorazioni per il tempo necessario alla corretta posa, stabilizzazione e maturazione dei materiali utilizzati, ove tecnicamente necessario;
- prima della riapertura di ogni singolo tratto, verificare la regolarità e la stabilità della pavimentazione, l'assenza di materiali, dislivelli o altre condizioni di pericolo;
- ripristinare la segnaletica orizzontale eventualmente rimossa, ricoperta o deteriorata a seguito delle lavorazioni;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria e provvedere al suo completo ripristino al termine dell'intervento;
- mantenere tutta la segnaletica e i dispositivi temporanei in perfetta efficienza, stabilità e visibilità per l'intera durata del cantiere;
- qualora si rendessero necessarie modifiche alla disciplina della circolazione ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste dal presente provvedimento;
- qualora le lavorazioni in un determinato punto terminino anticipatamente, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica e delle limitazioni non più necessarie, ripristinando l'ordinaria disciplina della circolazione e della sosta;
- al termine di ogni giornata lavorativa, lasciare aperti alla circolazione esclusivamente i tratti che presentino condizioni di piena sicurezza e transitabilità.

Restano ferme, in capo alla ditta esecutrice e agli ulteriori soggetti responsabili dell'intervento, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, dall'occupazione della sede stradale, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;

che i provvedimenti previsti siano resi noti agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea, installata, mantenuta in perfetta efficienza e successivamente rimossa a cura e spese dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle lavorazioni;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla ditta esecutrice, al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale possano adottare sul posto ogni ulteriore misura temporanea strettamente necessaria a fronteggiare contingenti esigenze di sicurezza o di fluidità della circolazione;

che tutte le disposizioni precedentemente vigenti e incompatibili con il presente provvedimento siano temporaneamente sospese esclusivamente nei singoli tratti e per il periodo di effettiva operatività del relativo cantiere.

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, la cui decisione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato;

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso lo specifico ricorso previsto dall'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Comm. Capo Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993.n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 14/09/2026